

Assenze e deroghe a.s. 2019/20

Ai sensi della normativa vigente per la determinazione della **validità dell'anno scolastico** e **l'ammissione agli scrutini finali** è richiesta la presenza dello studente ai **tre quarti del monte ore di ogni anno di corso, calcolato sull'orario personalizzato dell'Istituto e di seguito indicato:**

LICEO SCIENTIFICO	1° anno		2° anno		3° anno		4° anno		5° anno	
	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC
IRC = Insegnamento Religione Cattolica										
MONTE ORE ANNUALE	891	858	891	858	990	957	990	957	990	957
Numero massimo ore di assenza	222	214	222	214	247	239	247	239	247	239
LIMITE MINIMO DI FREQUENZA	669	644	669	644	743	712	743	712	743	712

LICEO CLASSICO	1° anno		2° anno		3° anno		4° anno		5° anno	
	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC
IRC = Insegnamento Religione Cattolica										
MONTE ORE ANNUALE	891	858	891	858	1023	990	1023	990	1023	990
Numero massimo ore di assenza	222	214	222	214	255	247	255	247	255	247
LIMITE MINIMO DI FREQUENZA	669	644	669	644	768	743	768	743	768	743

ISTITUTO TECNICO	1° anno		2° anno		3° anno		4° anno		5° anno	
	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC
IRC = Insegnamento Religione Cattolica										
MONTE ORE ANNUALE	1056	1023	1056	1023	1056	1023	1056	1023	1056	1023
Numero massimo ore di assenza	264	255	264	255	264	255	264	255	264	255
LIMITE MINIMO DI FREQUENZA	792	768	792	768	792	768	792	768	792	768

ISTITUTO PROFESSIONALE	1° anno		2° anno		3° anno		4° anno		5° anno	
	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC	sì IRC	no IRC
IRC = Insegnamento Religione Cattolica										
MONTE ORE ANNUALE	1056	1023	1056	1023	1056	1023	1056	1023	1056	1023
Numero massimo ore di assenza	264	255	264	255	264	255	264	255	264	255
LIMITE MINIMO DI FREQUENZA	792	768	792	768	792	768	792	768	792	768

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale].".

Il collegio dei docenti nella seduta del 22 ottobre 2019 ha deliberato i seguenti i criteri di deroga al limite minimo di presenza:

- ricoveri ospedalieri o in altri luoghi di cura ovvero in casa per gravi patologie, in forma continuativa o ricorrente, programmate e debitamente documentate; assenze reiterate, riferibili a patologie sia di natura fisica che psicologica, documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante, da ASL e/o presidi ospedalieri
- donazioni di sangue;
- mobilità individuali effettuate con progetti nazionali ed internazionali ed in generale scambi, stage, iniziative culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- motivi familiari: malattia e/o lutto per membri del nucleo familiare entro il primo grado - assistenza a componenti della famiglia per gravi motivi di salute - provvedimenti dell'autorità giudiziaria - rientro nel paese d'origine per motivi legali.

Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È comunque compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo e formativo.